SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 1**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

CIRCOLARI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 ottobre 1994, n. 735.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Vista la direttiva 93/8/CEE della Commissione recante modificazioni della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la direttiva 93/9/CEE della Commissione recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1° luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento delle sopra citate direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue:

— il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).».

— sono aggiunti i seguenti commi:

«*1.* Il controllo dei limiti di migrazione specifici non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.

2. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.».

2. La prima frase del comma 1 dell'art. 9-*bis* del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituita dalla seguente:

«*1.* I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantità superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm^2) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).».

3. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue:

a) al punto 8:

— dopo la voce «QM(T)» è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini del presente decreto "QM(T)" significa che la quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato.».

— dopo la voce «LMS(T)» è aggiunto il seguente testo:

«Ai fini del presente decreto "LMS(T)" significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato.»;

b) nella sezione *A:*

— sono aggiunti i seguenti monomeri:

N PM/REF 1	N CAS 2	Nome 3	Restrizioni 4
10750	002495-35-1	Acrilato di benzile	
11890	002499-59-4	Acrilato di n-ottile (*)	
15095	000334-48-5	Acido decanoico	
15565	000106-46-7	1,4-Diclorobenzene	LMS = 12 mg/kg
15790	000111-40-0	Dietilentriammina	LMS = 5 mg/kg
15820	000345-92-6	4,4'-Difluorobenzofenone	LMS = 0,05 mg/kg
17160	000097-53-0	Bugenolo	LMS = 0,01 mg/kg
19210	001459-93-4	Isoftloto di dimetile (*)	LMS = 0,05 mg/kg
20080	002495-37-6	Metacrilato di benzile (*)	
21280	002177-70-0	Metacrilato di fenile (*)	
22390	000840-65-3	2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile	LMS = 0,05 mg/kg
24057	000089-32-7	Anidride piromellitica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico)
24475	001313-82-2	Solfuro di sodio	
24550	009005-25-8	Acido commestibile	
24888	003965-55-7	5-Solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico	LMS = 0,05 mg/kg
24940	000100-20-9	Dicloruro dell'acido tereftalico	LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)
25120	000116-14-3	Tetrafluoroetilene (*)	LMS = 0,05 mg/kg

(*) Sono depennate dalla sezione *B*.

— per il monomero «acido 11 - amminoundecanoico», avente i numeri di riferimento: N. PM/REF 12788 e N. CAS 002432-99-7, il testo della colonna 4 «restrizioni» è sostituito dal seguente: «LMS = 5 mg/kg»;

c) nella sezione *B* sono incluse le seguenti sostanze:

N PM/REF 1	N CAS 2	Nome 3	Restrizioni
10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati	
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati	
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati	
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati	

d) nella sezione *B* sono soppresse le sostanze di seguito indicate con il relativo «N. PN/R.E.F.»: 10720, 10775, 10990, 11005, 11532, 11875, 18490, 15030, 15060, 14560, 14650, 11010, 11020, 11080, 11140, 11110, 11170, 25630, 20455, 17305, 17320, 17380, 17398, 19480, 19660, 19690, 19720, 19750, 19915, 20095, 20320, 20560, 20920, 20945, 20965, 20980, 21430, 21670, 11860, 21170, 22901, 18610.

4. L'allegato III, sezione I, parte *A*, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. È vietato il commercio e l'uso di materiali ed oggetti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1° aprile 1996.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 353

ALLEGATO

SEZIONE I

NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE NEI SIMULANTI DI PRODOTTI ALIMENTARI

La determinazione della migrazione nei simulanti dei prodotti alimentari è effettuata utilizzando i simulanti previsti nel capitolo I del presente allegato e alle condizioni di prova specificate al capitolo II dello stesso allegato. Tuttavia, la determinazione della migrazione è limitata ai simulanti di prodotti alimentari e alle condizioni di prova che, nel caso specifico in esame, possono essere ritenute le più rigorose sulla base dell'esperienza.

Capitolo I

SIMULANTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

1. Caso generale: materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari di qualsiasi tipo.

Le prove sono effetuate impiegando tutti i simulanti di prodotti alimentari sotto indicati ed utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione:

— acqua distillata o acqua di qualità equivalente (= simulante *A*);

— acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa (= simulante *B*);

— etanolo al 15% (v/v) in soluzione acquosa (= simulante *C*);

— olio d'oliva rettificato (1) (= simulante *D*); se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi è necessario utilizzare altri simulanti, l'olio d'oliva deve essere sostituito con una miscela di trigliceridi sintetici (2) o con l'olio di girasole (3). Qualora tutti i simulanti previsti in questo trattino risultino inadeguati, possono essere utilizzati altri simulanti e condizioni di contatto.

Tuttavia, il simulante *A* deve essere utilizzato unicamente nei casi citati specificatamente nella tabella *A* del presente allegato.

2. Caso particolare: materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo specifico di prodotti alimentari.

Le prove sono effettuate:

— impiegando solamente i simulanti di prodotti alimentari indicati come appropriati per i prodotti alimentari o per il gruppo di prodotti alimentari contemplati dall'allegato II del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220;

— quando il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari non sono inclusi nell'elenco di cui al primo trattino, impiegando tra i simulanti di prodotti alimentari indicati al punto 1 solo quello o quelli che meglio corrispondono alle capacità estrattive di quel prodotto alimentare o di quel gruppo di prodotti alimentari.

---

(1) Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato.

Numero di iodio (Wijs)	= 80-88
Indice di rifrazione a 25 °C	= 1,4665-1,4679
Acidità (espressa in % acido oleico)	= 0,5 % max
Numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio	= 10 max

(2) Composizione di una miscela di trigliceridi sintetici.

Distribuzione dell'acido grasso:

Numero di atomi di C nel residuo di acido grasso	6	8	10	12	14	16	18	altri
Zona GLC (%)	~ 1	6-9	8-11	45-52	12-15	8-10	8-12	≤ 1

Purezza:

Tenore di monogliceridi (determinato per via enzimatica)	≤ 0,2%
Tenore di digliceridi (determinato per via enzimatica)	≤ 2,0%
Sostanze non saponificabili	≤ 0,2%
Numero di iodio (Wijs)	≤ 0,1%
Acidità	≤ 0,1%
Tenore d'acqua (K. Fischer)	≤ 0,1%
Punto di fusione	28 ± 2 °C

Spettro di assorbimento tipico (spessore dello stato: d = 1 cm; riferimento: acqua, 35 °C):

Lunghezza d'onda (nm)	290	310	330	350	370	390	430	470	510
Trasmittanza (%)	~ 2	~ 15	~ 37	~ 64	~ 80	~ 88	~ 95	~ 97	~ 98

Minimo 10% di trasmittanza della luce a 310 nm (cella di 1 cm riferimento: acqua a 35 °C).

(3) Caratteristiche dell'olio di girasole.

Numero di iodio (Wijs)	= 120-145
Indice di rifrazione a 20 °C	= 1,474-1,476
Indice di saponificazione	= 188-193
Densità relativa a 20 °C	= 0,918-0,925
Materie non saponificabili	= 0,5%-1,5%

Capitolo II

CONDIZIONI DI PROVA (TEMPI E TEMPERATURE)

1. Le prove di migrazione sono effettuate scegliendo tra i tempi e le temperature previsti nella tabella quelli che meglio corrispondono, purché siano inferiori, alle condizioni di contatto normali o prevedibili per i materiali o oggetti in esame.

2. Se un materiale o oggetto supera la prova per un tempo e una temperatura determinati, non è necessario sottoporlo alla prova per un tempo inferiore alla medesima temperatura o alla prova per un tempo equivalente a temperatura inferiore.

3. Tuttavia, se un materiale o oggetto è destinato a venire a contatto con un prodotto alimentare, secondo due o più combinazioni di tempo o di temperatura previste dalla tabella, si determina la migrazione sottoponendo il materiale o l'oggetto a tutte le condizioni di prova applicabili, utilizzando le stesse aliquote di simulante alimentare proveniente dalle prove precedenti.

4. Se un materiale o oggetto è destinato a venire a contatto con un prodotto alimentare in qualsiasi condizione di tempo, le condizioni di prova saranno le seguenti.

a) se un materiale o oggetto può essere utilizzato nell'impiego reale a temperature inferiori o uguali ai 70 °C — e ciò è specificato da un apposita etichetta o da istruzioni — effettuare solamente la prova/le prove di dieci giorni a 40 °C;

b) se un materiale o oggetto può essere utilizzato nell'impiego reale a una temperatura superiore a 70 °C

i) qualora non ci siano etichette o istruzioni a indicare la temperatura prevista nell'impiego reale, si devono utilizzare i simulanti *B* e *C* alla temperatura di riflusso, se possibile, o a 100 °C per 2 ore e il simulante *D* per un tempo di 2 ore alla temperatura di 175 °C;

ii) qualora ci siano etichette o istruzioni con le condizioni previste di impiego reale, i tempi e le temperature devono essere scelti in base alla tabella

5. In deroga a quanto previsto nella tabella e al paragrafo 2, se il materiale o oggetto può essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiori a 15 minuti a temperature comprese fra 70 °C e 100 °C — e ciò è specificato da un'apposita etichetta o da istruzioni — effettuare solamente la prova di 2 ore a 70 °C e quella di dieci giorni a 40 °C. Queste prove devono essere effettuate separatamente su differenti campioni. Per ciascuno di questi due tipi di test utilizzare un nuovo campione dello stesso materiale o oggetto da esaminare

6. Se si constata che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella provoca al materiale o all'oggetto delle modifiche fisiche o di altro tipo che non si verificano nelle normali o prevedibili condizioni di uso di quel materiale o articolo occorre effettuare le prove di migrazione in condizioni più appropriate al caso specifico.

7 Per i materiali e gli oggetti destinati a essere impiegati nei forni a microonde, per le prove di migrazione si deve utilizzare un forno convenzionale e applicare condizioni di tempo e di temperatura adeguate, scelte in base alla tabella·

TABELLA

Condizioni di contatto nell'impiego reale			Condizione di prova
Durata di contatto			*Tempo di prova*
t	≤	0,5 ore	0,5 ore
0.5h	< t ≤	1 ora	1 ora
1 h	< t ≤	2 ore	2 ore
2 h	< t ≤	24 ore	2 ore
t	>	24 ore	10 giorni
Temperatura di contatto			*Temperatura di prova*
T	≤	5 °C	5 °C
5 °C	< T ≤	20 °C	20 °C
20 °C	< T ≤	40 °C	40 °C
40 °C	< T ≤	70 °C	70 °C
70 °C	< T ≤	100 °C	100 °C o temperatura di riflusso
100 °C	< T ≤	121 °C	121 °C (*)
121 °C	< T ≤	130 °C	130 °C (*)
130 °C	< T ≤	150 °C	150 °C (**)
T	>	150 °C	175 °C (**)

(*) Utilizzare il simulante *C* e alla temperatura di riflusso

(**) In addizione ai simulanti *A*, *B* e *C* usati a seconda dei casi a 100 °C o a temperatura di riflusso, usare il simulante *D* a 150 °C o 175 °C.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti:

D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67, del 20 marzo 1991;

D.M 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

D.M. 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

D.M. 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

D.M. 1° luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 settembre 1994.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0775

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1994.

Unificazione delle aliquote contributive, al maggior valore, delle due vigenti al 1° gennaio 1995 per il calcolo dei contributi dovuti all'INPDAI.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché le norme di attuazione dello stesso art. 3 di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, relativo alla determinazione del limite massimo della retribuzione imponibile, delle misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, relativo, tra l'altro, alle modifiche dell'aliquota contributiva dovuta all'INPDAI;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPDAI;

Valutate le risultanze annuali di gestione ed il fabbisogno dell'istituto stesso;

Ritenuto che si debba procedere, in funzione di un recupero dell'equilibrio finanziario della gestione stessa, all'unificazione delle aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti all'istituto al maggior valore delle due vigenti al 1° gennaio 1995 sulla retribuzione imponibile, a partire dalla data predetta;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le aliquote contributive per il calcolo dei contributi dovuti all'INPDAI sono unificate al maggior valore delle due aliquote vigenti al 1° gennaio 1995 sulla retribuzione imponibile.

2. L'incremento di aliquota di cui al comma 1 è ripartito fra datore di lavoro e dirigente di azienda secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

94A8350

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 1994.

Individuazione degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185 che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ed in particolare l'art. 9, comma 2, che prevede la individuazione, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, degli eventi, delle colture e delle fitopatie che, con riferimento a territori agricoli omogenei, possono essere ammessi all'assicurazione agevolata;

Viste le circolari numeri 101.266 e 101.267 del 22 luglio 1994, di richiesta dei pareri alle regioni, alle province autonome, ai Consorzi di difesa ed alla loro associazione nazionale (ASNACODI), nonché ai Consorzi delle società di assicurazioni Ciras e Saturno, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 9, comma 2;

Visti i pareri pervenuti;

Vista, in particolare, la lettera 4 ottobre 1994, rispettivamente dei consorzi Ciras e Saturno che, nel confermare per il 1995 l'assunzione dei rischi stabiliti per il 1994 si dichiara disponibile ad estendere la copertura assicurativa ad altre avversità e colture, previo individuazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza;

Considerato che i Consorzi delle società di assicurazioni e l'Associazione dei consorzi di difesa non hanno ancora concordato per il 1995 le tariffe dei premi, l'entità della franchigia, le condizioni generali di polizza e l'impiego del corpo peritale, come previsto dall'art. 9, comma 7, della legge n. 185/1992;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge, per le avversità e le colture ammissibili all'assicurazione agevolata non si applicano le altre provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Atteso l'urgenza di provvedere, sulla scorta dei pareri assunti, alla individuazione degli eventi e delle colture ammissibili all'assicurazione agevolata nel 1995;

Ritenuto di ammettere all'assicurazione agevolata per il 1995 le avversità e le colture per le quali sono noti i costi assicurativi e le condizioni di polizza applicati nel 1994 nonché le colture con costi assicurativi similari, con riserva di estendere la copertura ad altri rischi a carico di altre colture e delle strutture, dopo la valutazione dei tassi assicurativi e delle condizioni di polizza che saranno concordati tra i Consorzi delle società di assicurazioni e l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabiliti nell'allegato elenco, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi e le colture che nell'anno 1995 possono essere oggetto di contratti assicurativi, di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 9 della legge n. 185/1992.

Art. 2.

La copertura assicurativa è riferita all'intero ciclo produttivo delle colture, salva diversa indicazione nelle condizioni di polizza.

Le colture sono individuate planimetricamente nell'ambito aziendale, riportando i riferimenti catastali, fogli di mappa e particelle, nel contratto assicurativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ELENCO DELLE COLTURE E DELLE AVVERSITA' CHE NELLA CAMPAGNA DI PRODUZIONE 1995 POSSONO ESSERE AMMESSE ALL'ASSICURAZIONE AGEVOLATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1992, N. 185.

REGIONE	AVVERSITA'	COLTURE	PROVINCE E COMUNI
PIEMONTE	Grandine.	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, more, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, lamponi, mirtilli. Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietola, frumento, orzo, colza, fagioli, fragole, avena, segale, triticale, girasole, sorgo, melanzane, cardo, zucchine, cetrioli, aglio, cipolle, sedano, spinaci, patate, insalate, cavoli.	Tutti i comuni del territorio regionale
LIGURIA	Grandine	Colture arboree: actinidia, albicocche, ciliegie, mele, nocciole, olive, pere, pesche, susine, uva, noci. Colture erbacee: carciofi, cocomeri, fagioli, fagiolini, fragole, frumento, mais da seme, mais da granella, melanzane, meloni, orzo, peperoni, piselli, pamodoro, lamponi, mirtilli, more.	PROVINCIA SAVONA : tutti i comuni del territorio provinciale

LOMBARDIA	Grandine.	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi, lamponi, mirtilli, more. Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini, piselli, soja, bietole, frumento, orzo, segale, triticale, avena, colza, melanzane, girasole, sorgo, zucche, patate, cipolle, insalate.	Tutti i comuni del territorio regionale
PROV AUT. BOLZANO	Grandine	Colture arboree : uva, mele, pere, susine, albicocche.	Tutti i comuni del territorio provinciale
		Colture erbacee : pomodori, fragole.	Tutto il territorio provinciale con esclusione dei Comuni di Martello e Laces
PROV. AUT. TRENTO	Grandine	Colture arboree : uva, noci, nocciole olive, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, lamponi, mirtilli, more. Colture erbacee : pomodori, peperoni, tabacco, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini, piselli, fragole, cavolfiori, cavoli, cetrioli, zucchine, carote, sedano, insalate, porro.	Tutti i comuni del territorio provinciale
	Gelo e brina.	Colture arboree: actinidia, albicocche, ciliegie, mele, pere, ribes, susine, uva.	Tutti i comuni del territorio provinciale

VENETO	Grandine	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole, fragole, frumento, orzo, melanzane, fagioli, cavolfiori, girasole, cavoli, cetrioli, zucchine, radicchio, erba medica da seme, vivai di piante ornamentali e forestali	Tutti i comuni del territorio regionale
FRIULI VEN GIULIA	Grandine	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole, frumento, orzo, girasole, fagioli.	PROVINCIA DI GORIZIA : intero territorio provinciale PROVINCIA DI UDINE : Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di M. Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, M. Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivigano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco, Amaro, Cavazzo Carnico, Forgaria del Friuli, San Leonardo, Savogna, Trasaghis. PROVINCIA DI PORDENONE : Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarza della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Val - cellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Ta - gliamento, San Quilino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola, Castelnuovo del Friuli.

EMILIA ROMAGNA	Grandine	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliegie, susine, albicocche, cachi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesto, vivai di viti, vivai di piante da frutto, vivai di pioppi. Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole, colza, fragola, cavolfiori, piante ortensi da seme, fagioli, aglio, cipolla, erba medica da seme, insalate, zucche, zucchine.	Tutti i comuni del territorio regionale.
		Colture erbacee :frumento, orzo, sorgo, bietole, girasole	PROVINCE di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Forlì, Rimini, Ravenna: interi territori provinciali.
TOSCANA	Grandine	Olive, uva, albicocche, actinidia, ciliegie, cachi, mele, pere, pesche, susine, cocomeri, meloni, fragole, peperoni, pomodori, carciofi, bietole, zucchine, frumento, orzo, avena, farro, segale, mais, girasole.	PROVINCIA DI AREZZO intero territorio provinciale
		Vivai di viti, piante di viti porta innesto.	PROVINCIA DI AREZZO: Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Terranuova Bracciolini, Cortona, Arezzo.
		Tabacco.	PROVINCIA DI AREZZO: Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castelfocognano, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Val di Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciana della Chiana, Monterchi, Monte S.Savino, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco', Poppi, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Caprese Michelangelo, Pieve S.Stefano, Cortona, Foiano della Chiana.
		Soia.	PROVINCIA DI AREZZO: Arezzo, Castiglion Fiorentino.
		Barbabietola da zucchero.	PROVINCIA DI AREZZO:Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano, Monte San Savino, Marciano della Chiana, Foiano della Chiana.

(SEGUE) TOSCANA	(SEGUE) Grandine.	Colture arboree:olive,uva,albicocche, actinidia,ciliegie,mele,pere,pesche, susine,cachi,vivai di viti,piante di viti,piante di viti porta innesto,vivai di olivi,vivai di piante da frutto. Colture erbacee:fragole,pomodori,meloni, cocomeri,peperoni,carciofi,melanzane fagiolini,piselli,bietole,cavoli,cetrioli,mais,girasole,frumento,orzo,avena, Asparagi,spinaci,zucchine.	PROVINCIA DI FIRENZE : intero territorio provinciale.
		Tabacco.	PROVINCIA DI FIRENZE:Borgo S Lorenzo,Castel Fiorentino,Certaldo,Fucecchio.
		Colture arboree olive,uva,albicocche, actinidia,mele,pesche,susine,ciliegie, cachi,pere. Colture erbacee fragole,cocomeri,meloni., peperoni,pomodori,bietole,carciofi, asperagi,carciofi,zucchine,mais,soja.	PROVINCIA DI LUCCA: intero territorio provinciale
		Vivai di viti,Piante di viti porta innesto,vivai di piante da frutto,vivai di olivi.	PROVINCIA DI LUCCA:Lucca,Porcari,Capannori,Massarosa,Viareggio, Camaiore,Pietrasanta,Seravezza,Forte dei Marmi,Altopascio,Montecarlo
		Colture arboree:albicocche,actinidia, ciliegie,cachi,susine,mele,pere,pesche, olive,uva,piante di viti,piante di viti porta innesto,vivai di pioppi,vivai di piante da fruttto,vivai di olivi. Colture erbacee:cocmeri,meloni,fragole, bietole,peperoni,pomodori,carciofi,cetrioli,cavoli,fagioli,piselli,melanzane, mais,girasole,frumento,avena,orzo,soja, colza,spinaci,zucchine,fagiolini.	PROVINCIA DI PISA : intero territorio provinciale.
		Tabacco.	PROVINCIA DI PISA: S. Miniato,Peccioli,Capannoli,Palaia,Castellina Marittima,Montopoli Val d'Arno,S Maria a Monte,Castelfranco di Sotto, Pontedera.

(SEGUE) TOSCANA	(SEGUE) Grandine	Colture arboree: olive,uva,albicocche, actinidia,mele,pere,ciliegie,cachi, pesche e susine. Colture erbacee:fragole,asparagi,zuc - chine,spinaci, cetrioli,cavoli,pomodori, cocomeri,meloni,peperoni,carciofi, bietole	PROVINCIA DI PISTOIA intero territorio provinciale
		Vivai di viti,vivai di olivi,piante di viti porta innesto,vivai di piante da frutto.	PROVINCIA DI PISTOIA:Pistoia,Serravalle Pistoiese,Quarrata,Agliana, Montale,Massa e Cozzile,Montecatini Terme,Pieve a Nievole,Ponte Buggianese,Chiesina Uzzanese,Pescia,Uzzano,Buggiano,Monsummano Terme.
		Colture arboree olive,uva,albicocche, actinidia,mele,pere,susine,ciliegie, cachi,pesche. Colture erbacee cocomeri,meloni,pepe- roni,pomodori,carciofi,fragole,zucchine, spinaci,bietole,tabacco,soja,mais,gira- sole,frumento,orzo,avena,colza, barba- bietola da zucchero.	PROVINCIA DI SIENA intero territorio provinciale
		Riso.	PROVINCIA DI SIENA:Murlo.
		Olive,uva,albicocche,mele,pere,susine, pesche,actinidia,ciliegie,cachi	PROVINCIA DI MASSA CARRARA :intero territorio provinciale
		Fragole,cocomeri,meloni,peperoni,bieto- le,pomodori,carciofi.	PROVINCIA DI MASSA CARRARA: intero territorio provinciale
		Albicocche,actinidia,mele,pere,pesche, susine,ciliegie,cachi.	PROVINCIA DI GROSSETO:Castiglione della Pescaia,Follonica,Gavorrano, Massa Marittima,Scarlino,Magliano in Toscana,Orbetello,Grosseto,Roc castrada,Manciano,Capalbio,Pitigliano.

(SEGUE) TOSCANA	(SEGUE) Grandine	Cocomeri,meloni,peperoni,pomodori, fragole,bietole,asparagi,spinaci.	PROVINCIA DI GROSSETO : Campagnatico, Scansano, Follonica, Gavorrano, Monterotondo Marittimo,Scarlino,Capalbio,Magliano in Toscana,Orbetello, Grosseto,Roccastrada,Manciano,Castiglione della Pescaia,Civitella Paga - nico.
		Tabacco.	PROVINCIA DI GROSSETO:Civitella Paganico,Monterotondo Marittimo,Rocca- strada.
		Mais da granella,mais da seme,girasole, frumento,colza,olive,uva.	PROVINCIA DI GROSSETO:intero territorio provinciale
		Riso.	PROVINCIA DI GROSSETO:Grosseto,Orbetello.
		Olive, uva, albicocche, actinidia, pesche,pere,mele,ciliegie,susine,cachi.	PROVINCIA DI LIVORNO: intero territorio proviciale
		Cocomeri,meloni,carciofi,pomodori, fagiolini,peperoni,fragole,bietole, spinaci.	PROVINCIA DI LIVORNO: intero territorio provinciale
		Vivai di viti,piante di viti porta innesto.	PROVINCIA DI LIVORNO:Collesalvetti,Castagneto Carducci
		Tabacco	PROVINCIA DI LIVORNO: Rosignano Marittimo,Bibbona,Suvereto,Colle Salvet- ti,Campiglia Marittima.
		Mais da granella,girasole,frumento,orzo, avena.	PROVINCIA DI LIVORNO: Collesalvetti,Rosignano Marittimo,Castagneto Car- ducci.
		Colture arboree:olive,uva,albicocche, actinidia,mele,pere,pesche,susine,cilie- gie,cachi,vivai di viti,piante di viti porta innesto,vivai di olivo,vivai di piante da frutto. Colture erbacee:asparagi,spinaci,zuc - chine,fragole,pomodori,cocomeri,meloni, peperoni,melanzane,fagiolini,piselli, bietole,cetrioli,cavoli,mais,girasole, colza.	PROVINCIA DI PRATO: intero territorio provinciale

MARCHE	Grandine	Colture arboree : actinidia,albicocche, cachi,ciliegie,fichi,mele,olive,pere, pesche,susine,uva,vivai di pioppi, piante di viti porta innesto,vivai di piante da frutto,vivai di viti,vivai di olivo. Colture erbacee bietole,fagiolini, mais,meloni,peperoni,piselli,pomodoro, tabacco,frumento,orzo,avena,colza,girasole,fagioli,cavolfiori,fragole,soja,melanzane,piante ortensi da seme,cocomeri, zucchine,prezzemolo,carote,cavoli,cipolle,porro,ravanello,basilico,insalate, finocchi,cetrioli,sorgo,segale.	Tutti i comuni del territorio regionale
UMBRIA	Grandine	Colture arboree Uva,olive,mele,pesche, pere,susine,albicocche,actinidia, vivai di viti,vivai di piante da frutto,vivai di olivi,piante di viti porta innesto. Colture erbacee :pomodori,peperoni,tabacco,cocomeri,meloni,piselli,mais da granella,frumento,orzo,avena,soja,colza, girasole,sorgo,fave,lenticchie,bietole.	Tutti i Comuni del territorio regionale
ABRUZZO	Grandine	Colture arboree : uva,vivai di viti,vivai piante da frutto,actinidia,olive, fichi,mele,pere,pesche,ciliegie,susine, albicocche,cachi. Colture erbacee:pomodori,peperoni,tabacco,cocomeri,meloni,fagiolini,soia, piselli,carciofi, bietole,frâgole,zucchine,melanzane,girasole	PROVINCIA DI PESCARA :Alanno,Bussi sul Tirino,Cappelle sul Tavo,Catignano,Cepagatti,Citta' S.Angelo,Civitaguana,Civitella Casanova,Collecorvino,Cugnoli,Elice,Loreto Aprutino,Manoppello,Montesilvano,Moscufo, Nocciano,Penne,Pescara,Pianella,Picciano,Popoli,Rosciano,Scafa,Spoltore, Tocco Casauria,Farindola,Montebello di Bertona. PROVINCIA DI CHIETI :Altino,Archi,Arj,Arielli,Atessa,Bomba,Bucchianico, Canosa Sannita,Carunchio,Casacanditella,Casalanguida,Casalbordino,Casalincontrada,Casoli,Castel Frentano,Chieti,Crecchio,Cupello,Fara Filiorum Petri,Filetto,Fossacesia,Fraine,Francavilla al Mare, Fresagrandinaria,Frisa,Furci,Gissi,Giuliano Teatino,Guardiagrele,Lanciano,Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta,Perano,Poggiofiorito,Pollutri,Ripa Teatina,Rocca S. Giovanni,Roccaspinalveti,S.Buono,S.Giovanni Teatino,S.Martino sulla Marrucina, San Salvo, S.Maria Imbaro,Sant'Eusanio del Sangro,San Vito Chietino,Scerni,Tollo,Torino di Sangro,Torrevecchia Teatina,Treglio,Vacri, Vasto,Villalfonsina e Villamagna. PROVINCIA DI TERAMO : Alba Adriatica,Ancarano,Atri,Basciano,Bellante, Bisenti,Campli,Canzano,Castellalto,Castiglione Messer Raimondo,Castilenti,Cellino Attanasio,Cermignano,Civitella del Tronto,Colledara,Colonnella,Controguerra,Corropoli,Giulianova,Martinsicuro,Montefino,Montorio al Vomano,Morro D'Oro,Mosciano S. Angelo,Nereto,Notaresco,Penna S. Andrea,Pineto,Roseto degli Abruzzi,S.Egidio alla Vibrata,Tortoreto, Castel Castagna,S.Omero,Silvi,Teramo,Torano Nuovo,Toricella Sicura, Tossiccia,Isola del Gran Sasso.

(SEGUE) ABRUZZO	(SEGUE) Grandine	Colture Arboree:uva,olive,mele,pesche Colture erbacee:indivie,lattughe,radicchio,sedano,zucchine,spinaci,cavolfiore, finocchi.	PROVINCIA DE L'AQUILA: Sulmona,Pratola Peligna,Roccacasale,Corfinio, Raiano,Vittorito,Prezza,Anversa,Pettorano sul Gizio,Bugnara,Introdacqua, Pacentro. PROVINCIA DE L'AQUILA Avezzano,Luco dei Marsi,Trasacco,Aielli,Ortucchio, Celano,Pescina,S.Benedetto dei Marsi,Cerchio,Collarmele,Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi.
MOLISE	Grandine	Colture arboree : uva,olive,fichi,mele, pere,pesche,ciliegie,susine,albicocche, cachi,actinidia. colture erbacee pomodori,peperoni,tabacco, mais, cocomeri, meloni, fagioli, fagiolini,piselli.	Tutti i comuni del territorio regionale
LAZIO	Grandine	Colture arboree : uva,pesche,pere,albicocche,susine,actinidia, olive,mele ciliegie. Colture erbacee frumento,orzo,avena,pomodori,fagiolini,mais da granella,tabacco,peperoni,fragole,melanzane,fagioli, cocomeri,zucchine,colza,cetrioli,girasole.	PROVINCIA DI FROSINONE :Piglio,Paliano,Serrone,Anagni,Acuto,Pontecorvo, Roccasecca,Aquino,Pignataro,Esperia,Alvito,Atina,Alatri,Castelliri, Fontechiari,Gallinaro,Isola del Liri,M.S.G.Campano,Picinisco,Ripi,Sora, San Donato Val di Comino,Settefrati,Veroli,Frosinone,Ferentino,Cervaro, San Elia Fiumerapido,Arpino,Santopadre, Villa San Lucia,Casalvieri,Cassino,San Vittore del Lazio,Castro dei Volsci,Sgurgola,Castrocielo,Pofi, Colfelice,Rocca d'Arce,Ceprano,Pastena,Piedimonte S.Germano,Patrica, Fiuggi,Boville Ernica,Amaseno,Ausonia,Ceccano,Collepardo,Coreno Ausonio, Giuliano di Roma,Guarcino,Morolo,S.Giorgio Al Liri,S.Ambrogio Sul Garigliano,S.Apollinare,Vellecorsa,Vallerotonda,Vico nel Lazio,Arce,Fumone, S. Andrea del Garigliano, Supino
		Colture arboree :uva,olive,pesche,ciliegie,susine,albicocche,mele,pere. Colture erbacee:bietole,tabacco,pomodori,frumento,girasole,orzo,avena,mais, colza.	PROVINCIA DI RIETI : Cantalupo,Casaprota,Casperia,Castelnuovo di Farfa, Collevecchio,Configni,Cottanello,Fara Sabina,Forano,Frasso,Magliano Sabina,Mompeo,Montasola,Montebuono,Monteleone,Montenero,Montopoli,Poggio Catino,Poggio Mirteto,Poggio Moiano,Poggio Nativo,Poggio San Lorenzo, Roccantica,Roccasinibalda,Salisano,Scandriglia,Selci,Stimigliano,Tarano,Toffia,Torricella,Torri in Sabina,Vacone,Contigliano,Rieti,Monte San Giovanni,Amatrice,Cittaducale,Colli Sul Velino,Greccio,Labro,Leonessa, Morro Reatino,Poggio Bustone,Pozzaglia Sabina.

(SEGUE) LAZIO	(SEGUE) Grandine	Colture arboree :uva,olive,actinidia, pesche,mele,pere,susine,ciliegie,albi - cocche,agrumi. Colture erbacee :fagiolini,piselli,po - modori,carciofi,peperoni,tabacco,mais, cocomeri,meloni,avena,frumento,girasole, cavolfiori,orzo,fagioli,fragole,melanza- ne,zucchine.	PROVINCIA DI LATINA Aprilia,Cisterna di Latina,Latina,Cori,Norma,Roc- cagorga,Maenza,Roccamassima,Sermoneta,Sezze,Priverno,Terracina,Pontinia, Sabaudia,Gaeta,M.S.Biagio,Fondi,Castelforte,SS.Cosma e Damiano,Itri, Sonnino,Bassiano,Lenola.
		Colture arboree:uva,olive,pesche,fichi, albicocche,mele,susine,actinidia,pere, nocciole,ciliegie,cachi. Colture erbacee :meloni,pomodori,tabac- co,fagiolini,piselli,peperoni,orzo,avena cocomeri,fragole,bietole,soja,cavolfio - ri,fave,fagioli,melanzane,carciofi,fru - mento,sorgo,colza,mais.	PROVINCIA DI ROMA :San Polo dei Cavalieri,C Madama,Montelibretti,Monto- rio,Monterotondo,Moricone,Nerola,Palombara Sabina,S.Angelo Romano,Mar - cellina,Tivoli,Mentana,Guidonia Montecelio,Fiano Romano,Morlupo,Ponzano, Nazzano Romano,Bracciano,Trevignano Romano,Anguillara,Cerveteri,Civita- vecchia,Ladispoli,Artena,Lariano,Albano,Ariccia,Castel Gandolfo,Ciampi- no,Colonna,Frascati,Genzano,Grottaferrata,Lanuvio,Marino,Montecompatri, Monteporzio, Palestrina,Velletri,Zagarolo,San Cesareo,Roma,Ardea,Anzio, Nettuno,Pomezia,Cave,Genazzano,Gallicano,Olevano,Fiumicino,Nemi,Col- leferro,Valmontone,Affile,Bellegra,Boville,Campagnano di Roma,Capena, Casape,Castel S.Pietro,Gavignano,Labico,Manziana,Monteflavio,Poli,Roc- ca di Cave,Rocca di Papa,Rocca Priora,S. Gregoria da Sassola,S. Oreste, S. Vito Romano,Segni, Tolfa.
		Colture Arboree : uva,actinidia,susine, pesche,olive,mele,nocciole,pere,ciliegie Colture erbacee :peperoni,pomodori,ta - bacco,mais,frumento,orzo,avena,colza, girasole,meloni,cocomeri,carciofi,finoc- chi.	PROVINCIA DI VITERBO :Acquapendente,Proceno,Latera,Bagnoregio,Capodi - monte, Marta, Castiglione in T., Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano,San Lorenzo Nuovo,Grotte di Castro,Montefiascone,Viterbo,Va - sanello,Vignanello,Gallese,Fabrica di Roma,Corchiano,Bassano in Teveri- na, Soriano nel Cimino,Vetralla,Tarquinia,Montalto di Castro,Canino, Piansano, Orte, Sutri, Celleno, Valentano, Caprarola, Capranica, Civi- ta Castellana,Calcata,Tuscania,Bomarzo,Ischia di Castro,Cellere,C. S Elia,Nepi,Faleria,Arlena di Castro,Farnese,Monterosi,Monteromano,Tes - sennano,Canepina,Bassano Romano,Blera,Ronciglione,Gradoli,Onano, Bolsena,Carbognano,Vitorchiano,Vallerano.
CAMPANIA	Grandine	Colture arboree :uva,olive,mele. Colture erbacee :Tabacco,orzo,frumento, avena,girasole,pomodori,peperoni,cocome- ri,mais.	PROVINCIA DI BENEVENTO :Apice,Arpaise,Benevento,Calvi,Ceppaloni,Paduli, Pago Veiano,Pannarano,Pesco Sannita,Pietrelcina,San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio,San Martino Sannita,San Nazzaro,San Nicola Man- fredi,Sant'Angelo a Cupolo,Sant'Arcangelo Trimonte,Baselice,Buonalbergo, Campolattaro,Castelfranco in Miscano,Castelpagano,Castelvetere Valfor - tore,Circello,Colle Sannita,Foiano Valfortore,Fragneto L'Abate,Fragne- to Monforte,Ginestra degli Schiavoni,Molinara,Montefalcone Valfor.,Mor- cone,Pontelandolfo,Reino,S.Bartolomeo in Galdo,S.Giorgio la Molara, S.Marco dei Cavoti,S.Croce del Sannio,Sassinoro.
		Colture arboree :uva,olive,mele,pere, pesche,susine,actinidia,albicocche,noci, ciliegie. Colture erbacee :tabacco,pomodori,pe - peroni,cocomeri,mais.	PROVINCIA DI BENEVENTO :Amorosi,Apollosa,Campoli Monte Taburno,Casal - duni,Castelpoto,Castelvenere,Cautano,Cerreto Sannita,Cusano Mutri,Du - genta,Faicchio,Foglianise,Frasso Telesino,Guardia Sanframondi,Melizza- no, Paupisi,Pietraroja,Ponte,Puglianello,S.Lorenzello,S. Lorenzo Mag - giore,S.Lupo,San Salvatore Telesino,Solopaca,Telese,Tocco Caudio, Tor - recuso,Vitulano,Airola,Arpaia,Bonea,Bucciano,Durazzano,Forchia,Limato- la,Moiano,Montesarchio,Paolisi,S. Agata dei Goti.

(SEGUE) CAMPANIA	(SEGUE) Grandine	Colture arboree :Uva,olive,ciliegie Colture erbacee :frumento,orzo,avena, tabacco,colza,girasole,fagioli,cavolfiori,pomodori,peperoni.	PROVINCIA DI AVELLINO :Ariano Irpino,Casalbore,Greci,Montaguto,Montecalvo Irpino,Savignano Irpino,Zungoli,Guardia dei Lombardi,San Nicola Baronia,Scampitella,Trevico,Vallata,Vallesaccarda,Fontanarosa,Gesualdo, Luogosano,Mirabella Eclano,Montefusco,Montemiletto,Paternopoli,Pietradefusi,S.Angelo Alla Esca,Taurasi,Torre Le Nocelle,Venticano,Villamaina, Bonito,Carife,Castelbaronia,Flumeri,Frigento,Grottaminarda,Melito Irpino,Sturno,Villanova del Battista,San Sossio Baronia,Rocca S.Felice, S.Angelo dei Lombardi,Torella Dei Lombardi,Lapio
		Colture arboree :nocciole,uva,ribes, mele, pere, susine, albicocche,mandorle, noci,fichi,pesche,ciliegie,cachi,actinidia. Colture erbacee :fagioli,cavolfiori, tabacco,carciofi,peperoni,pomodori, fagiolini,piselli,meloni,cocomeri	PROVINCIA DI AVELLINO :Forino,Mercogliano,Monteforte Irpino,Moschiano, Mugnano del Cardinale,Ospedaletto D'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Quindici,Roccabascerana,S. Martino Valle Caudina,S.Angelo a Scala,Summonte,Taurano,Avella,Baiano,Cervinara,Domicella,Lauro,Marzano di Nola, Pago del Vallo Lauro,Rotondi,Sirignano,Sperone,Aiello del Sabato,Altavilla Irpina,Atripalda,Avellino,Candida,Capriglia Irpina,Cesinali, Chianche,Contrada,Grottolella,Monocalzati,Montefalcione,Montefredane, Petruro Irpino,Prata P.U.,Pratola Serra,S.Paolina,Torrioni,Tufo,Montoro Inferiore,Montoro Superiore.
		Colture arboree :uva e olive Colture erbacee:tabacco,pomodori,peperoni.	PROVINCIA DI AVELLINO :Nusco,Chiusano San Domenico,Salza Irpina,Serino, Solofra,Sorbo Serpico,Volturara Irpina,Bagnoli Irpino,Montella,Andretta, Aquilonia,Bisaccia,Cairano,Parolise,S.Potito Ultra,S.Michele di Serino,S. Lucia di Serino,Santo Stefano del Sole,Cassano Irpino,Castelfranci,Castelvetere sul Calore,Calabritto,Montemarano,S.Mango sul Calore, Calitri,Caposele,Conza della Campania,Lacedonia,Lioni,Monteverde,Morra De Sanctis, S.Andrea di Conza,Senerchia,Teora.
		Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole,olive,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,agrumi, ribes,actinidia,piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto,vivai di pioppi. Colture erbacee : carciofi,pomodori,peperoni,tabacco,mais da seme,mais da granella,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli soja,bietole da seme,grano,orzo,avena, fragole.	PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA: intero territorio provinciale
		Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole,olive,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,agrumi, ribes,actinidia,piante di viti porta innesti,vivai di viti,vivai di piante da frutto,vivai di pioppi. Colture erbacee:pomodori,peperoni,tabacco,mais da granella,mai da seme,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli,bietole da seme,grano,orzo,avena,fragole.	PROVINCIA DI SALERNO : intero territorio provinciale

PUGLIA	Grandine.	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole,olive,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie, susine, albicocche, agrumi, actinidia,piante di viti porta innesti vivai di viti,vivai piante da frutto. Colture erbacee : carciofi,pomodori,peperoni, tabacco, mais da seme,mais da granella,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli,soja,bietole da seme,melanzane, sorgo,colza.	Intero territorio regionale.
	Brina e gelo.	Colture erbacee:Carciofi.	Provincia di Brindisi.
BASILICATA	Grandine.	Colture arboree uva,olive,pesche,albicocche, agrumi, actinidia, pere, mele, susine,fichi,cachi,ribes,piante di viti porta innesti,vivai di piante da frutto, vivai di pioppi,ciliegie. Colture erbacee :carciofi,pomodori,cocomeri,meloni,fragole,frumento,peperoni, tabacco,fagiolini,piselli,melanzane, fagioli,soia,mais da seme,mais da granella,bietola da seme(seme di bietola da zucchero),frumento,orzo,avena.	Tutti i comuni del territorio regionale.
CALABRIA	Grandine	Colture arboree agrumi,uva,actinidia, olive,mandorle,noci,nocciole,fichi,mele, pere,pesche,ciliegie,susine,albicocche, cachi,ribes. Colture erbacee :fagiolini,cavolfiori, carciofi,pomodori,peperoni,cocomeri, meloni,fagioli,piselli,fragole.	PROVINCIA DI COSENZA : Sibari,Cassano J.,Corigliano,Rossano,Terranova di Sibari,Amendolara,Trebisacce,Firmo,Altomonte,Spezzano,Villapiana, Rocca Imperiale,Montegiordano,Castrovillari. PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA :Cittanova,Rosarno,San Ferdinando,Gioia Tauro, Taurianova,Polistena,Laureana di Borrello,Feroleto della Chiesa, Anoia,Candidoni,Melicucco,Serrata,Terranova,Varapodio,Molochio. PROVINCIA DI CATANZARO : Crotone,Isola C.R.,Cutro,Strongoli,San Mauro Marchesato,Rocca di Neto,Scandale,Ciro',Ciro' Marina,Botricello,Sellia Marina,Simeri Crichi,Pizzo,S.Eufemia Lametia,Maida,S. Pietro M.,Sambiase,Curinga,Nicastro,Francavilla Angitola.

SICILIA	Grandine	Colture arboree: uva,mandorle,noci,nocciole, fichi, olive, mele, pere, pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,agrumi, fichi d'india, piante di vite porta innesti,vivai di viti,vivai di piante da frutto,pistacchio,actinidia. Colture erbacee : carciofi, pomodori, peperoni,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli, melanzane, frumento, cavolfiore, soja,finocchi,zucchine,lattuga.	Intero territorio regionale
SARDEGNA	Grandine	Colture arboree : uva. Colture erbacee : frumento,orzo,avena, bietola da seme,(seme di bietola da zucchero),fagioli,cavolfiori,carciofi, pomodori,peperoni,fagiolini,piselli,cocomeri,meloni,patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI CAGLIARI :Collinas,Genuri,Setzu,Siddi,Tuili,Turri,Ussaramanna,Lunamatrona,Pauli Arbarei,Villanovaforru,Villamar,Barumini,Las Plassas,Gesturi,Villanovafranca,Guasila,Guamaggiore,Selegas,Mandas,S Basilio,Senorbi,Barrali,Siurgus Donigala,Suelli,Gesico.
		Colture arboree :agrumi,uva,mandorle, noci,nocciole,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,actinidia,ribes. Colture erbacee :fagioli,cavolfiori, carciofi,pomodori,peperoni,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli,patate,melanzane, lattuga.	PROVINCIA DI CAGLIARI :Arbus,Guspini,Gonnosfanadiga,Villacidro,Buggerru,Fluminimaggiore,Musei,Domusnovas,Iglesias,Vallermosa,Maracalagonis, Sinnai,Soleminis,Dolianova,Quartu S. Elena,Quartucciu,Serdiana,Armungia, Ballao,Burcei,Goni,S.Nicolo' Gerrei,Silius,Villasalto,S.Andrea Frius, Muravera,S. Vito,Villaputzu,Castiadas,Villasimius.
		Colture arboree :agrumi,uva,mandorle, noci,nocciole,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,ribes, actinidia. Colture erbacee :fagioli,cavolfiori, carciofi,pomodori,peperoni,cocomeri, meloni,fagiolini,piselli,patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI CAGLIARI :Capoterra,Sarrach,Villa S Pietro,Pula,Domus de Maria,Teulada,Uta,Siliqua.

(SEGUE) SARDEGNA	(SEGUE) Grandine	Colture arboree uva,mandorle,noci,nocciole,fichi,mele,pere,pesche,ciliegie, susine,albicocche,cachi,agrumi,ribes, actinidia. Colture erbacee :carciofi,fagioli,cavolfiori,riso,pomodori,fagiolini,peperoni,cocomeri,piselli,meloni,patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI CAGLIARI :Pabillonis,S Gavino,Sardara,Sanluri,Samassi, Serrenti,Serramanna,Villasor,Decimoputzu,Nuraminis,Pimentel,Samatzai, Segariu,Furtei,Monastir,Donori,Ussana,Sestu,S.Sperate,Decimomannu,Assemini,Elmas,Villaspeciosa,Selargius,Settimo S. Pietro,Monserrato,Cagliari,Carloforte,Calasetta,S. Antioco,Portoscuso,Giba,S.Giovanni Suergiu, Gonnesa,Carbonia,S.Anna Arresi,Tratalias,Santadi,Perdaxius,Piscinas, Nuxis,Narcao,Villamassargia.
		Colture arboree : olive, uva, agrumi, pesche,mandorle,noci,nocciole,fichi,mele,pere,ciliegie,susine,albicocche,cachi ribes,actinidia. Colture erbacee :frumento,orzo,avena, carciofi,patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI SASSARI :Chiaramonti,Laerru,Martis,Nulvi,Osilo,Sedini,Bulzi,Perfugas,Sennori,Cargeghe,Codrongianus,Florinas,Ittiri,Muros,Ossi, Ploaghe,Ardara,Ittireddu,Mores,Nughedu S. Nicolo',Ozieri,Tula,Banari, Bessude,Bonnanaro,Bonorva,Borutta,Cheremule,Cossoine,Giave,Mara,Monteleone Roccadoria,Padria,Pozzomaggiore,Romana,Semestene,Siligo,Thiesi, Torralba,Putifigari,Villanova Monteleone,Berchidda,Calangianus,Luras, Monti,Oschiri,Telti,S.Antonio di Gallura,Ala dei Sardi,Anela,Budduso', Bultei,Pattada,Benetutti,Bono,Bottida,Burgos,Esporlatu,Illorai,Nule.
		Colture arboree :uva,olive,agrumi, mandorle,noci,nocciole,fichi,mele,pere, pesche,ciliegie,susine,albicocche,cachi, ribes,actinidia. Colture erbacee :frumento,orzo,avena, mais da granella,fagiolini,cavolfiori, cocomeri,meloni,carciofi,fagioli,pomodori,peperoni,piselli,patate,melanzane, lattuga.	PROVINCIA DI SASSARI Alghero,Olmedo,Sorso,Porto Torres,Sassari,Tissi,Uri,Usini,Castelsardo,Valledoria,Badesi,S. Maria Coghinas,Viddalba, Trinita',S.Teresa di Gallura,Palau,La Maddalena,Aggius,Aglientu,Luogosanto,Tempio,Burtigiadas

(SEGUE) SARDEGNA	(SEGUE) Grandine	Colture arboree : uva,agrumi,actinidia, mandorle,noci,nocciole,fichi,mele,pere, pesche,ciliegie,susine,albicocche,cachi, ribes. Colture erbacee :frumento,orzo,avena, patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI SASSARI Arzachena,Olbia,Loiri Porto S Paolo
		Colture arboree :uva,olive,agrumi, mandorle,noci,nocciole,fichi,mele,pere, pesche,ciliegie,susine,albicocche,cachi, ribes,actinidia. Colture erbacee frumento,orzo,avena, riso, fagiolini, cavolfiori, fagioli, cocomeri,meloni,carciofi,pomodori,pepe - roni,piselli,patate,melanzane,lattuga.	PROVINCIA DI ORISTANO :Arborea,Baratili S.Pietro,Bauladu,Cabras,Mar- rubiu,Milis,Narbolia,Nurachi,Ollasta Simaxis,Oristano,Palmas Arborea, Pau,Riola Sardo,Santa Giusta,San Vero Milis,Siamaggiore,Siamanna,Si - maxis,Solarussa,Terralba Trametza,Uras,Villanova Truschedu,Zeddiani, Zerfaliu,Siapicia.
		Colture arboree : Olive,uva,agrumi,me- le,pesche,mandorle,noci,nocciole,fichi, pere,ciliegie,susine,albicocche,cachi, ribes,actinidia. Colture erbacee :frumento,orzo,avena, fagiolini,cavolfiori,fagioli,piselli, cocomeri,meloni,carciofi,pomodori,pe- peroni.	PROVINCIA DI ORISTANO :Albagiara,Ales,Assolo,Asuni,Baradili,Baressa, Gonnoscodina,Gonnosno',Gonnostramatza,Masullas,Mogorella,Mogoro,Morgon- giori,Nureci,Pompu,Ruinas,S.Antonio Ruinas,Senis,Sinala,Sini,Siris, Usellus,Villaurbana,Villaverde.
		Colture arboree : olive, uva. Colture erbacee : frumento,orzo,avena	PROVINCIA DI ORISTANO :Abbasanta,Aidomaggiore,Allai,Ardauli,Bidoni, Bonarcado,Boroneddu,Busachi,Cuglieri,Fordongianus,Ghilarza,Neoneli, Norbello,Nughedu S. Vittoria,Paulilatino,Samugheo,Santulussurgiu,Scano Montiferro,Sedilo,Seneghe,Sennariolo,Sorradile,Tadasuni,Tres Nuraghes, Ula Tirso,Soddi.

(SEGUE) SARDEGNA	(SEGUE) Grandine	Colture arboree : uva, mandorle, noci, nocciole,olive,fichi,mele,pere,pesche, ciliegie,susine,albicocche,cachi,agrumi, ribes,actinidia,piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto,vivai di pioppi. Colture erbacee : carciofi,pomodori,peperoni,tabacco,riso,mais da seme,mais da granella,cocomeri,meloni,fagiolini,piselli,soja,bietole da seme (seme di bietola da zucchero).	PROVINCIA DI NUORO :intero territorio provinciale
	Gelo e brina.	Colture erbacee: carciofi	Tutti i comuni del territorio regionale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A8307

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Terni;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertata in L. 8.550.426, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Terni è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 8.550.426 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TERNI

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 27 SETTEMBRE 1994

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate.		
Cassa e banche	L.	117.391.403
Crediti verso terzi	»	779.187
Depositi cauzionali	»	346.000
Interessi attivi	»	6.151.326
Mobili	»	362.000
Totale attività realizzate	L.	125.029.916
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	8.550.426
Totale a pareggio	L.	133.580.342
Passività estinte.		
Debiti verso terzi	L.	57.291.409
Fondo liquidazione personale	»	73.665.727
Spese di liquidazione	»	2.623.206
Totale passività estinte	L.	133.580.342

b) Conto economico

Spese e perdite.		
Insussistenze di attività:		
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	L.	54.026.582
per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del Fondo indennità di quiescenza c/o la Federmutue artigiani, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	73.342.162
per assegnazione dei beni immobili al comune di Terni	»	11.688.560
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 crediti per sconti farmaceutici	»	126.751.746

Sopravvenienze passive		
accertamento di maggiori debiti v/terzi . . .	L	45 603.582
spese di liquidazione	»	2.623.206
TOTALE . . .	L.	314 035.838
Avanzo di liquidazione al 30 giugno 1981 . .	L	148 091 992
Rendite e profitti.		
Sopravvenienze attive		
depositi cauzionali	L	7.000
Insussistenza di passività.		
per estinzioni di debiti ai sensi degli articoli 2934 e 2936 del codice civile	»	104.541 855
per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 15 della legge n 638/1983	»	675 487
per estinzione di debiti ai sensi dell'art 15 della legge n 638/1983, UANSF	»	4.602.558
per accertamento di minori debiti	»	29.364 635
annullamento f a mobili per assegnazione dei predetti beni al comune di Terni	»	12.050.559
Rendite		
interessi attivi	»	6 151.326
disavanzo finale di liquidazione coperto con disponibilità finanziarie legge n 833/1978 . . .	»	8.550 426
TOTALE . . .	L.	314.035.838

94A8298

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per effetto dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni, presso il Ministero del tesoro, di cui alla citata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Savona;

Considerato che per la copertura del disavanzo di tale gestione, accertata in L. 131.139.792, si sono resi necessari interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833 citata;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Savona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'Ente predetto, che presenta una chiusura a pareggio in virtù dei sopra richiamati interventi finanziari, disposti per complessive L. 131.139.792 a copertura del disavanzo di pari importo.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

CASSA MUTUA DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 MARZO 1994

a) Situazione patrimoniale

Attività realizzate.

Cassa e banche	L.	11.031.276
Crediti verso terzi	»	638.975
Interessi attivi	»	441.959
Totale attività realizzate . . .	L.	12.112.210
Disavanzo finale di liquidazione coperto con le disponibilità finanziarie di cui al quinto comma dell'art. 65 della legge n. 833/1978	»	131.139.792
Totale a pareggio . . .	L.	143.252.002

Passività estinte.

Debiti verso terzi	L.	71.396.524
Fondo indennità di quiescenza	»	71.655.478
Spese per la liquidazione	»	200.000
Totale passività estinte . . .	L.	143.252.002

b) Conto economico

Spese e perdite.

Insussistenze di attività:		
per assegnazioni di beni immobili al comune di Savona con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. di beni immobili ai sensi dell'art. 65 legge n. 833/1978	L.	23.746.685
per estinzione di crediti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 155/1989	»	16.000
per estinzione di crediti ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 15 della legge n. 683/1983	»	58.921.996
per estinzione di crediti per sconti farmaceutici ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	191.756.719
per estinzione del credito relativo al deposito della disponibilità del Fondo liquidazioni pers. c/o la Federmutue artigiani ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983	»	71.304.212
Sopravvenienze passive:		
spese della liquidazione	»	200.000
spese postali	»	550
spese per accertamento di nuovi e maggiori debiti verso terzi	»	45.966.269
TOTALE . . .	L.	391.912.431
Avanzo di liquidazione al 30 giugno 1981	L	145.010.987

Rendite e profitti.

Insussistenze di passività:		
per minore importo del Fondo liquidazione personale per i dipendenti trasferiti all'INPS	L.	7 808.532
per estinzioni di debiti ai sensi del primo e terzo comma della legge n. 638/1983	»	22.565
per estinzione di debiti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 456/1987	»	107.488.596
Rendite:		
interessi attivi	»	441.959
disavanzo finale di liquidazione	»	131.139.792
TOTALE A PAREGGIO . . .	L.	391.912.431

94A8299

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria dell'Opera nazionale Pro Derelictis, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1981, che ha disposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Opera nazionale Pro Derelictis, con sede in Firenze;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED);

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente medesimo;

Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non è prevista alcuna specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Opera nazionale Pro Derelictis con sede in Firenze è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 31 ottobre 1994, che si chiude con un saldo attivo di L. 233.234.188.

Art. 3.

L'avanzo finale di liquidazione di L. 233.234.188 è stato devoluto allo Stato e versato al Fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

OPERA NAZIONALE PRO DERELICTIS IN FIRENZE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 31 OTTOBRE 1994

a) Situazione patrimoniale

Attività.		
Capitali in cassa in attesa di reinvestimento	L	70.000.000
Fondo cassa	»	15.185.894
Titoli di Stato	»	37.000
Residui attivi	»	127.058.499
Interessi attivi su B.N.L.	»	20.948.795
Cedole su titoli	»	4.000
TOTALE ATTIVITÀ	L.	233.234.188
Passività.		
Avanzo di liquidazione al 31 gennaio 1994	L.	233.234.188
TOTALE A PAREGGIO	L.	233.234 188

b) Conto economico

Perdite.		
Variazioni in meno attività	L.	1.803.000
Totale perdite	L.	1.803.000
Avanzo di liquidazione	»	233.234.188
TOTALE A PAREGGIO	L.	235.037.188
Profitti.		
Avanzo alle consegne	L.	108.959.226
Interessi attivi	»	20.948.795
Cedole su titoli	»	4.000
Variazioni in più attività	»	105.125.167
TOTALE PROFITTI	L.	235.037.188

94A8300

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della società Villa Francesco S.p.a. di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato genereale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso della società Villa Francesco S.p.a. di Milano dalla quale risulta che la gestione dell'esercizio 1979 chiude con avanzo di L. 11.798.019 di cui L. 2.798.019 versate al bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3342 e L. 9.000.000 versato sul conto di tesoreria ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della società Villa Francesco S.p.a. di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo L. 11.798.019 di cui L. 2.798.019 versate al bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3342 e L. 9.000.000 versate sul conto di tesoreria ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8301

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso dell'Azienda consortile pubblica trasporti (A.C.P.T.) di Como.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso dell'Azienda consortile pubblica trasporti (A.C.P.T.) di Como;

Considerato che per la Cassa di soccorso suddetta l'I.G.E.D. ha provveduto al ripiano del disavanzo relativo all'esercizio finanziario 1979 per un importo di L. 34.172.652 mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato di applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso dell'Azienda consortile pubblica trasporti (A.C.P.T.) di Como è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa l'8 aprile 1994 con il ripiano del disavanzo di L. 34.172.652 mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8302

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per il personale della Società trasporti Fratelli Bucci di Senigallia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso per il personale della Società trasporti Fratelli Bucci di Senigallia (Ancona);

Considerato che l'avanzo finale di liquidazione di L. 1.972.339 è stato versato sul conto infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della Società trasporti Fratelli Bucci di Senigallia (Ancona) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 1.972.339 versato sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8303

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società autolinee Donato Di Fonzo e F.lli di Vasto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso della Società autolinee Donato Di Fonzo e F.lli di Vasto (Chieti) dalla quale risulta che la gestione dell'esercizio 1979 chiude con avanzo di L. 5.988.196 regolarmente versato sul conto di tesoreria ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società autolinee Donato Di Fonzo e F.lli di Vasto (Chieti) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 5.988.196 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8304

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della Società autoservizi Maggioni di Merate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso della Società autoservizi Maggioni di Merate (Como) dalla quale risulta che la gestione dell'esercizio 1979 chiude con avanzo di L. 5.346.300 regolarmente versato sul conto di tesoreria ai sensi dell'art. 77 della legge n. 833/1978;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso della Società Autoservizi Maggioni di Merate (Como) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 10 marzo 1994 con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 5.346.300 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8305

DECRETO 9 dicembre 1994.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso del Consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona (COTRAN).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Considerato che i residui attivi al 30 giugno 1981 per un totale di L. 101.918.851 sono da considerare acquisiti al conto di tesoreria n. 21108 (ex 597) previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Considerato che i residui passivi al 30 giugno 1981, per un totale di L. 101.918.851, sono stati pagati per L. 6.886.092 ed estinti per L. 95.032.666 ai sensi dell'art. 15 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la relazione illustrativa della Cassa di soccorso del Consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona (COTRAN);

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso del Consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona (COTRAN) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con l'avanzo di L. 95.032.759 versate sul conto di tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8306

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1994.

Direttive per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e società a prevalente capitale pubblico;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/61, nonché la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla società autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modifiche, della legge 29 maggio 1989, n. 205;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, in materia di appalti di lavori pubblici e di concessioni;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, che trasferisce alcune funzioni dell'ANAS alla Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1993, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/93;

Considerato che, ai sensi della citata delibera, le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformità ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro;

Preso atto che non sono stati ancora stabiliti, in via generale, i criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici diretta a promuovere l'emanazione di ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 498/92;

Ritenuto opportuno rendere definitivo l'aumento provvisoriamente autorizzato al punto 11 della delibera 21 settembre 1993, quale recupero parziale della variazione del costo della vita verificatasi nel 1992 e nel 1° semestre del 1993;

Considerato che per la tangenziale di Napoli e per l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno sono in vigore tariffe di gran lunga inferiori alla media di quelle praticate sulle altre autostrade;

Ritenuto opportuno stabilire uno specifico aumento per la suddetta tangenziale di Napoli in relazione alla necessità di contenere gli oneri a carico dello Stato correlati all'applicazione del disposto dell'art. 12 della legge n. 531/82 e ritenuto altresì di prevedere specifico aumento per l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno al fine di consentire l'avvio di improcrastinabili lavori richiesti da motivi di sicurezza della viabilità e dall'adeguamento alle nuove norme del codice della strada;

Vista la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Acquisito il concerto, espresso in seduta, dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Delibera:

1. *Sistema di determinazione delle tariffe.*

Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, l'equilibrio della gestione autostradale sarà assicurato attraverso l'applicazione del seguente sistema:

a) adeguamento delle tariffe, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, in applicazione della formula prevista al punto 2 della presente delibera;

b) ulteriore adeguamento delle tariffe sulla base dei piani finanziari redatti nei casi e con i criteri di cui al punto 3 della presente delibera: l'adeguamento avrà la decorrenza indicata nel decreto interministeriale approvativo del piano stesso.

2. *Adeguamento delle tariffe al costo della vita.*

2.1. Le concessionarie autostradali provvederanno, con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno, ad adeguare le tariffe di pedaggio sulla base della percentuale di variazione del costo della vita, ridotta per i recuperi di produttività in applicazione della seguente formula:

$$\Delta T = \Delta P - \Delta V (1 - \beta)$$

dove

ΔT = variazione tariffaria applicabile con decorrenza 1° gennaio;

ΔP = variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di giugno immediatamente anteriore alla decorrenza dell'adeguamento tariffario rispetto al valore dello stesso indice relativo al mese di giugno dell'anno precedente;

ΔV = tasso di variazione del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, relativo ai dodici mesi che terminano il 30 giugno immediatamente anteriore alla decorrenza dell'adeguamento tariffario rispetto ai corrispondenti dodici mesi precedenti ai primi;

β rappresenta l'incidenza dei maggiori costi totali indotti dall'aumento del traffico, considerata già al netto dei recuperi di produttività; tale parametro, fissato per l'anno 1995 nello 0,75, sarà successivamente ridotto in corrispondenza dei miglioramenti degli indici di produttività.

Ai fini dei conteggi ΔP e ΔV vanno assunte in termini di unità percentuali arrotondate (per eccesso o per difetto) alla frazione decimale più prossima. Analogo arrotondamento alla frazione decimale di punto percentuale va operato per ΔT, quale risultante dall'applicazione della formula sopra riportata. ΔT si intende operativo solo per valori di esso positivi o nulli; pertanto valori di ΔT negativi saranno assimilati al valore nullo.

Gli adeguamenti tariffari sono resi attuativi, anche nelle more dell'approvazione delle nuove convenzioni, con decreto emanato ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/92.

Le convenzioni potranno prevedere, a parità di gettito degli introiti di pedaggio, un regime di flessibilità nell'articolazione delle tariffe, da attuare, su motivate proposte del concessionario e previa approvazione del concedente.

2.2. L'aumento del 4% stabilito al punto 11 della delibera 21 settembre 1993, richiamata in premessa, si intende autorizzato sul livello delle tariffe in vigore alla data della delibera stessa ed è riferito al parziale recupero delle variazioni nel costo della vita intervenute nel 1992 e nel 1° semestre 1993.

2.3. Le nuove tariffe, la cui decorrenza sarà fissata nel decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 498/92, sono determinate applicando a quelle attualmente in vigore l'indice di variazione di cui al precedente punto 2.1.

2.4. Al fine di contenere l'onere a carico dello Stato per l'integrazione dei minori introiti di pedaggio della Società tangenziale di Napoli derivati dall'applicazione dell'art. 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato per la stessa società, con la decorrenza stabilita nel decreto di cui al punto 2.1., un incremento del 25% delle tariffe in vigore. Con la medesima decorrenza, al fine di avviare l'adeguamento dell'autostrada Napoli-Pompei-Salerno alle nuove norme del codice della strada e per urgenti e improrogabili motivi di sicurezza della viabilità, viene altresì autorizzato per la suddetta autostrada un incremento delle tariffe in vigore del 25%, in pendenza dell'approvazione del nuovo piano finanziario.

3. *Piani finanziari.*

3.1. Il piano finanziario va elaborato con riferimento alle seguenti fattispecie:

a) realizzazione di programmi di investimento o introduzione di innovazioni gestionali finalizzate al miglioramento della qualità del servizio e comportanti oneri di rilevante entità, ed in particolare:

a1) ogni iniziativa comportante un investimento complessivo pari o superiore al 10% dei ricavi da pedaggio, come rilevabili dall'ultimo bilancio disponibile della concessionaria;

a2) ogni innovazione gestionale comportante un costo annuo superiore al 2% dei ricavi da pedaggio, come rilevabili dall'ultimo bilancio disponibile della concessionaria;

b) riequilibrio della gestione alterata da eventi non attribuibili alla concessionaria ed aventi natura estranea al normale rischio di impresa;

c) copertura di oneri per attività che la concessionaria si dichiari disponibile ad espletare per conto e nell'interesse del concedente;

d) reperimento, in prima applicazione, di risorse aggiuntive per la concessionaria a fronte dell'eventuale definizione transattiva di vertenze in atto con l'amministrazione, come previsto al punto 8 della citata delibera del 21 settembre 1993.

Resta comunque ferma la facoltà del concedente di richiedere la modifica degli strumenti convenzionali e dei relativi allegati in caso di scostamenti significativi rispetto alle grandezze prese a riferimento dal piano finanziario.

3.2 Al fine di evitare sovrapposizioni di effetti con il regime revisionale di cui al precedente punto 2, il piano finanziario sarà costruito in moneta a potere d'acquisto dell'anno a cui si riferisce l'ultimo bilancio disponibile della concessionaria.

3.3. I costi di remunerazione dei nuovi capitali (oneri finanziari e utile al lordo delle imposte) da reperire per il conseguimento degli obiettivi del piano finanziario

saranno previsti nel piano stesso sulla base di un tasso medio di mercato relativo all'anno dell'ultimo bilancio disponibile e riferito ad una opportuna combinazione tra finanziamento a tasso fisso e a tasso variabile, maggiorato di uno «spread» in caso di eterofinanziamento o di un «premio di rischio» per la quota di mezzi finanziari che il concessionario prevede possa essere fornita dai propri azionisti. I criteri per la determinazione della misura dello «spread» e del «premio di rischio» saranno stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

3.4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera dovrà essere approvato il modello unificato di piano finanziario previsto al punto 4 della delibera del 21 settembre 1993. Il termine di quarantacinque giorni indicato al punto stesso decorre dalla data di approvazione di detto modello.

4. *Garanzia dello Stato.*

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i mutui contratti e le obbligazioni emesse da Società concessionarie di autostrade non sono più assistiti dalla garanzia dello Stato, ferma restando la garanzia rilasciata ad enti autostradali a prevalente capitale pubblico anche in relazione agli investimenti effettuati in attuazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

5. *Verifiche.*

Ai fini di garantire la corretta applicazione della formula revisionale, la verifica delle variazioni dei volumi di traffico e della produttività complessiva sarà effettuata da apposito comitato composto da rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, in attesa dell'istituzione di uno specifico regolatore dei servizi di pubblica utilità.

Il Comitato provvederà a valutare l'impatto, sul sistema dei prezzi, dell'aumento effettivo derivante dall'applicazione della formula revisionale sulle tariffe attualmente in vigore.

La prima verifica sarà effettuata entro giugno 1995 e sarà portata, entro lo stesso termine, a conoscenza del CIPE.

6. *Clausola finale.*

Restano confermati i contenuti della delibera del 21 settembre 1993, che non siano sostituiti o modificati dalla presente delibera.

Roma, 7 dicembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 251

94A8355

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 1;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

estetica;

istituzioni di filosofia;

filosofia della religione;

storia della filosofia medievale;

filosofia della scienza;

istituzioni di storia della filosofia;

storia della storiografia filosofica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1994

Il rettore

94A8316

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 dicembre 1994, n. **6225044.**

Regolamento CE n. 2104/93 che modifica il regolamento CE n. 1382/91 relativo alla trasmissione dei dati sugli sbarchi dei prodotti della pesca.

A tutte le capitanerie di porto

e, per conoscenza:

All'ISTAT

Alla Federpesca

Alla Federcoopesca

Alla Lega pesca

Alla A.G C.I.

Alla U.N.C.I.

Come noto, in data 1° gennaio 1995 entrerà in vigore il regolamento CE n. 2104/93 del quale si unisce il testo con i relativi allegati.

Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire le statistiche degli sbarchi di cui all'allegato III gli uffici in indirizzo sono invitati a far pervenire mensilmente, e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese successivo di riferimento, il riepilogo della situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell'ambito della propria giurisdizione.

Nel caso che la struttura esistente non consenta di soddisfare direttamente in toto le richieste dell'allegato III, in particolare per quanto concerne la voce prezzo, codesti uffici potranno utilizzare dati forniti direttamente dai pescatori, dalle associazioni di categoria, dai mercati ittici, ecc.

Per le esigenze degli uffici in indirizzo si trasmette anche il testo del regolamento CE n. 1382/91 senza allegati, essendo stati i medesimi superati dagli allegati al regolamento di modifica.

Tutto ciò premesso si resta in attesa di ricevere entro il termine massimo del 28 febbraio 1995 il riepilogo degli sbarchi avutosi nel mese di gennaio p.v. e, in generale entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (ad es. entro il 28 febbraio per la dichiarazione relativa al mese di gennaio, entro il 31 marzo per quella di febbraio, ecc.), per il quale dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario di cui all'allegato III, compilato per le specie effettivamente sbarcate.

Si fa presente che il mancato invio di tali informazioni sottoporrà l'Italia a procedimento di infrazione da parte della Comunità europea.

Si prega assicurare.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura: AMBROSIO

Mod. A - All. III

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93

Compilare e consegnare entro il mese successivo a quello di riferimento all'ufficio di iscrizione della nave.

Anno : **Mese :**

N° DI MATRICOLA : N° Licenza di pesca o autorizzazione provvisoria :

Armatore/i : Proprietario/i :

Sistemi di pesca prevalentemente usati:

SBARCHI

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)	SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano		**Destinate al consumo umano**		**Destinate al consumo umano**	
Merluzzi bianchi		**Merlani gialli**		**Boghe**	
freschi interi		freschi interi		fresche	
freschi sviscerati		freschi sviscerati		congelate	
congelati interi		congelati interi			
congelati filetti		congelati filetti		**Zerri**	
salati				freschi	
		Passere		congelati	
Eglefini		fresche intere			
freschi interi		fresche sviscerate		Gronghi	
freschi sviscerati		congelate intere		freschi	
congelati interi		congelate filetti		congelati	
congelati filetti					
		Sogliole		**Triglidi**	
Merluzzi carbonari		fresche intere		freschi	
freschi interi		fresche sviscerate		congelati	
freschi sviscerati		congelate intere			
congelati interi		congelate filetti		**Cefali**	
congelati filetti				freschi	
		Rombi gialli		congelati	
Naselli		freschi			
freschi interi		congelati		**Aringhe**	
freschi sviscerati				fresche	
congelati interi		**Limande**		congelate intere	
congelati filetti		fresche		congelate filetti	
congel sviscerati		congelate			
congelati altri				**Sardine**	
		Sogliole dal porro		fresche	
Merlani		fresche		congelate	
freschi interi		congelate			
freschi sviscerati				**Acciughe**	
congelati interi		**Scorfani**		fresche	
congelati filetti		freschi		congelate	
		congelati interi			
Molve		congelati filetti		**Tonni alalonga**	
fresche intere				freschi	
fresche sviscerate		**Budeghi**		congelati	
congelate intere		freschi			
congelate filetti		coda fresca			
		coda congelata			

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

Mod. A - All. III

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano	
Tonni albacora	
freschi	
congelati	
Tonni striati	
freschi	
congelati	
Tonni obesi	
freschi	
congelati	
Tonni	
freschi	
congelati	
Pesci spada	
freschi	
congelati	
Altri tonni	
freschi	
congelati	
Sgombri	
freschi	
congelati	
Altri sgombri	
freschi	
congelati	
Suri	
freschi	
congelati	
Raiformi	
freschi	
congelati	
Spinaroli	
freschi	
congelati	

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano	
Scampi	
freschi	
congelati	
Gamberetti crangon	
freschi	
congelati	
Gamberelli panalidae	
freschi	
congelati	
Granciporri	
freschi	
congelati	
Granchi	
freschi	
Astici	
freschi	
coda congelata	
Pettini maggiori	
freschi	
Calamari loligo	
freschi	
congelati puliti	
congelati non pul	
Calamari totani rossi	
freschi	
congelati puliti	
congelati non pul.	
Calamari altri	
freschi	
congelati puliti	
congelati non pul.	
Polpi	
freschi	
congelati	

SPECIE	QUANTITA' (Kg.)
Destinate al consumo umano	
Seppie	
fresche	
congelate	
Altri pesci	
freschi	
congelati	
Altri molluschi	
freschi	
congelati	
Altri Crostacei	
freschi	
congelati	
Destinate a impieghi industriali (es. Farina di pesce)	
Merluzzi bianchi	
Eglefini	
Merluzzi carbonari	
Merlani	
Merluzzi francesi	
Merluzzi norvegesi	
Melù	
Aringhe	
Spratti	
Altre specie	

Firma del dichiarante

I dati raccolti con il presente modello possono essere utilizzati solo per scopi statistici e pertanto non possono essere esternati o comunicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.
(Art. 9 del Dec. Leg. 6 settembre 1989, n. 322).

Sarà comminata dalla Capitaneria di porto una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di lire 500.000 a coloro che non presentino i dati richiesti o li forniscano errati o incompleti.
(Art. 5 della legge 41/1982)

DA TRATTENERE IN CAPITANERIA

Mod. B - All III

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Legge 41/82 - art. 4 e 5 - Reg. (CE) n. 2104/93

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI : **Anno:** **Mese:**

Statistica compartimentale riepilogativa degli sbarchi mensili.
Trasmettere al Ministero (Fax n. 06/59084176) entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento.

SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO(*) DI VENDITA (£/Kg)	SPECIE	QUANTITA' (Tonn.)	PREZZO MEDIO(*) DI VENDITA (£/Kg)
Destinate al consumo umano			**Destinate al consumo umano**		
Merluzzi bianchi			**Sogliole**		
freschi interi			fresche intere		
freschi sviscerati			fresche sviscerate		
congelati interi			congelate intere		
congelati filetti			congelate filetti		
salati					
			Rombi gialli		
Eglefini			freschi		
freschi interi			congelati		
freschi sviscerati					
congelati interi			**Limande**		
congelati filetti			fresche		
			congelate		
Merluzzi carbonari					
freschi interi			**Sogliole dal porro**		
freschi sviscerati			fresche		
congelati interi			congelate		
congelati filetti					
			Scorfani		
Naselli			freschi		
freschi interi			congelati interi		
freschi sviscerati			congelati filetti		
congelati interi					
congelati filetti			**Budeghi**		
congel sviscerati			freschi		
congelati altri			coda fresca		
			coda congelata		
Merlani					
freschi interi			**Boghe**		
freschi sviscerati			fresche		
congelati interi			congelate		
congelati filetti					
			Zerri		
Molve			freschi		
fresche intere			congelati		
fresche sviscerate					
congelate intere			**Gronghi**		
congelate filetti			freschi		
			congelati		
Merlani gialli					
freschi interi			**Triglidi**		
freschi sviscerati			freschi		
congelati interi			congelati		
congelati filetti					
			Cefali		
Passere			freschi		
fresche intere			congelati		
fresche sviscerate					
congelate intere			**Aringhe**		
congelate filetti			fresche		
			congelate intere		
			congelate filetti		
(*) Stima se non disponibile					

SPECIE	QUANTITA' (Tonn)	PREZZO MEDIO (*) DI VENDITA (£/Kg)	
Destinate al consumo umano			
Sardine			
fresche			
congelate			
Acciughe			
fresche			
congelate			
Tonni alalonga			
freschi			
congelati			
Tonni albacora			
freschi			
congelati			
Tonni striati			
freschi			
congelati			
Tonni obesi			
freschi			
congelati			
Tonni			
freschi			
congelati			
Pesci spada			
freschi			
congelati			
Altri tonni			
freschi			
congelati			
Sgombri			
freschi			
congelati			
Altri sgombri			
freschi			
congelati			
Suri			
freschi			
congelati			
Raiformi			
freschi			
congelati			
Spinaroli			
freschi			
congelati			
Scampi			
freschi			
congelati			
Gamberetti crangon			
freschi			
congelati			
(*) Stima se non disponibile			

SPECIE	QUANTITA' (Tonn)	PREZZO MEDIO (*) DI VENDITA (£/Kg)
Destinate al consumo umano		
Gamberelli panalidae		
freschi		
congelati		
Granciporri		
freschi		
congelati		
Granchi		
freschi		
Astici		
freschi		
coda congelata		
Pettini maggiori		
freschi		
Calamari loligo		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul.		
Calamari totani rossi		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul		
Calamari altri		
freschi		
congelati puliti		
congelati non pul.		
Polpi		
freschi		
congelati		
Seppie		
fresche		
congelate		
Altri pesci		
freschi		
congelati		
Altri molluschi		
freschi		
congelati		
Altri Crostacei		
freschi		
congelati		
Destinate a impieghi industriali		
Merluzzi bianchi		
Eglefini		
Merluzzi carbonari		
Merlani		
Merluzzi francesi		
Merluzzi norvegesi		
Melù		
Aringhe		
Spratti		
Altre specie		
QUANTITA' TOTALI E PREZZO PONDERATO		

94A8338

CIRCOLARE 21 dicembre 1994, n. 6225238.

Divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare e del dattero bianco. (Decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1994).

Al Comando generale delle capitanerie di porto

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

Alle capitanerie di porto

Agli uffici circondariali marittimi

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità - Gabinetto

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

1. Con il decreto ministeriale in oggetto è stato prorogato per un ulteriore biennio il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare *(Lithophaga lithophaga)* e del dattero bianco *(pholas dactylus)*.

Nonostante il predetto divieto continuano comunque a verificarsi delle attività illecite di pesca delle specie in parola, comportando di conseguenza presumibili danni ambientali.

Siffatti comportamenti illeciti, com'è noto, violano le seguenti norme:

a) decreto ministeriale 14 settembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1994) la cui violazione è sanzionata dall'art. 15, lettera *c)* della legge n. 963/1965 (così come modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381 - *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 1° settembre 1988) che prevede all'art. 24 la pena dell'arresto da un mese a un anno ovvero l'ammenda da lire un milione a lire due milioni (tale assunto ha trovato conferma nella sentenza del 21 aprile 1993 della Corte di cassazione, che ha stabilito la natura penale dei comportamenti illeciti in parola);

b) art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 530 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993) che prevede la sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 per i molluschi importati dall'estero che vengono posti in commercio in mancanza dei requisiti igienico-sanitari fissati dal Ministero della sanità.

Per quest'ultima figura di illecito amministrativo va precisato che l'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli effetti dell'esplicazione delle potestà sanzionatorie si identifica con il prefetto.

2. In modo particolare i requisiti fissati dal Ministero della sanità sono rinvenibili negli articoli 3, 9 e 11 del decreto legislativo in parola.

A tal uopo il Ministero della sanità dispone con proprio decreto il riconoscimento di aree marine idonee di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi (art. 11); dopo tale riconoscimento le partite di molluschi bivalvi per essere destinate al consumo umano devono soddisfare quanto stabilito agli articoli 11 e 3.

Di conseguenza l'importazione in Italia dei molluschi bivalvi, è consentita solo per quei molluschi che provengono da Paesi e aree marine preventivamente riconosciute idonee dal Ministero della sanità.

3. Premesso quanto sopra si evidenzia che la vendita nei ristoranti, nelle pescherie ovvero nei mercati dei datteri di mare e dei datteri bianchi allo stato crudo può facilmente riferirsi a un'attività di pesca di frodo o a prodotto non regolarmente importato.

Tale conclusione può essere dedotta in sede di controllo dal mancato riscontro del bollo sanitario che consente di identificare il Paese di provenienza della partita dei molluschi destinati al consumo.

4. In ragione di ciò si confida in una puntuale e coordinata azione di repressione dei comportamenti vietati in tema di commercio, detenzione e pesca dei datteri di mare e dei datteri bianchi, rappresentando nel contempo la necessità che i controlli vengano effettuati con incisività nei mercati e nei ristoranti in quanto solo scoraggiando il commercio dei datteri in quelle sedi potrà essere ridotta o eliminata concretamente l'attività di pesca abusiva.

Il Ministro: POLI BORTONE

94A8339

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 dicembre 1994, n. 162473.

Legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti domestici e legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle camere di commercio e agli uffici UPICA sulle caratteristiche, per la commercializzazione, dei dispositivi rivelatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Normativa tecnica di riferimento.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli uffici provinciali, industria, commercio e artigianato

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

A seguito delle disposizioni della precedente lettera circolare n. 161892 del 27 luglio 1994, di pari oggetto, e alla luce dei «requisiti generali per i rivelatori di gas per uso domestico», fissati dalla norma CEI/UNI-CIG

70028, si rendono necessarie le seguenti puntualizzazioni, indispensabili per una corretta applicazione della legge n. 46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici, ai sensi della legge n. 1083/1971 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile.

Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge n. 1083/1971, di assicurare un corretto impiego del gas combustibile, ai fini della sicurezza.

La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed installati devono assicurare.

La rispondenza alle normative tecniche stabilite dagli organismi di normazione (UNI e CEI) costituisce presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (leggi numeri 46/1990, 186/1968 e 1083/1971).

Come è noto, la legge n. 46/1990 disciplina i requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori, (elettrici o di gas combustibile, ecc.).

Per quanto riguarda l'impiego del gas combustibile, dopo una serie di studi, si è giunti alla stesura di una normativa tecnica sperimentale, per i dispositivi ad uso domestico o similare, atti a rivelare, con segnali luminosi e/o acustici, la presenza di gas, entro determinati limiti di sicurezza, collegati a distanza, o localmente, con elettrovalvole di intercettazione del flusso del gas combustibile. L'istallazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge n. 1083/1971.

La norma CEI/UNI-CIG 70028, edizione dicembre 1994, «RIVELATORI DI GAS NATURALE E RIVELATORI DI GPL PER USO DOMESTICO E SIMILARE» dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge n. 1083/1971, sentita l'apposita commissione interministeriale.

Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa di un prodotto, volto a garantire l'incolumità delle persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di istallazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.

Questa amministrazione pertanto, ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia della sicurezza *ritiene indispensabile* che per ogni «dispositivo rivelatore di gas combustibile», immesso in commercio ai fini di una sua istallazione domestica, il *costruttore* debba provvedere a fornire, insieme alle istruzioni per l'uso, chiare *indicazioni* sulle modalità di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile (p. es. elettrovalvola).

Nel richiamare il principio della direttiva comunitaria a protezione dei consumatori contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, che prevede il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi, questa amministrazione provvederà, a norma delle disposizioni vigenti, al controllo sul mercato dei dispositivi oggetto della presente circolare.

Il Ministro: GNUTTI

94A8337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni dei titolari dei vice consolati onorari in Tamatave e Nosy Be (Madagascar)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Massimo Bocco, vice console onorario in Tamatave (Madagascar), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Tamatave oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) attività d'informazione ai connazionali in materia di rilascio passaporti, leva, pensioni, stato civile;

i) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro: MARTINO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta.

Il sig. Luciano Uboldi, vice console onorario in Nosy Be (Madagascar), con circoscrizione territoriale comprendente l'arcipelago di Nosy Be e la regione di Ambanja oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) attività d'informazione ai connazionali in materia di rilascio passaporti, leva, pensioni, stato civile;

i) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 novembre 1994

Il Ministro MARTINO

94A8324

Rilascio di exequatur

In data 27 ottobre 1994 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Shri Arun Kumar, console generale dell'India a Milano,

Michele Consigliere, console onorario della Repubblica del Portogallo a Genova;

Mauro Cavallucci, console onorario della Repubblica dell'Ecuador a Perugia;

Hugo Mantilla Tanzi, console della Repubblica dell'Ecuador a Genova;

Rodolfo Debickè Van Der Noot, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Milano;

Francesco Olivieri, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Firenze;

Ljubisa Perovic, console della Repubblica federale di Jugoslavia a Bari;

Lars Klingenberg, console onorario del Regno di Norvegia a Napoli;

Gesualdo Pianciamore, console onorario del Principato di Monaco a Trieste,

Bruno Permutti, console onorario della Repubblica federale di Germania a Venezia;

Maria Vittoria Ansidei di Catrano, console onorario del Regno del Belgio a Perugia;

Eduardo Araya Alemparte, console generale della Repubblica del Cile a Milano,

Paolo A. Messina, console onorario della Repubblica Gabonese a Genova;

Leonardo Ventura, console onorario della Repubblica Gabonese a Bari,

Tommaso Marrazza, vice console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Brindisi,

Marina Briceño Zehl Cosenza, console onorario della Repubblica del Venezuela a Bologna.

94A8325

Autorizzazione all'associazione AIBI, in Melegnano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Colombia

Con decreto del Ministro degli affari esteri 15 dicembre 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione AIBI, con sede in 20077 Melegnano (Milano), è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 citato in premessa, su tutto il territorio nazionale per il Paese straniero sottoindicato:

Colombia.

94A8326

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° gennaio 1995-1° luglio 1995. Prestito obbligazionario «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» a tasso variabile (cod. 53042).

Si rende noto che, per il periodo 1° gennaio 1995-1° luglio 1995, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Cassa depositi e prestiti - I.R.I. 1° gennaio 1994-1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994, nella misura del 5,20%.

94A8363

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1995 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre luglio 1994/dicembre 1994:

cedola n. 11 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 4,113% netto.

cedola n. 9 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - serie speciale Casse Rurali ed Artigiane nella misura del 4,069% netto.

cedola n. 8 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 4,069% netto.

cedola n. 9 del prestito obbligazionario 1990/1998 opz a tasso variabile nella misura del 3,981% netto.

Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p a. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca Popolare di Novara S.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane S.p.a. - Banca Nazionale dell'Agricoltura S p a. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.r.l. - Credito Artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1994 è risultato pari all'11,459%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1994, è risultato pari al 9,745%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,602% equivalente al tasso semestrale del 5,17%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1995/giugno 1995, scadenza 1° luglio 1995, cedola n. 12, un interesse lordo del 5,60% pari ad un rendimento del 4,900% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - serie speciale Casse rurali ed artigiane.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di ottobre e novembre 1994, è risultato pari al 5,885%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1994, è risultato pari al 4,873%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 5,38%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1995/giugno 1995, scadenza 1° luglio 1995, cedola n. 10, un interesse lordo del 5,60%, pari ad un rendimento del 4,900%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1994 è risultato pari al 11,771%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1994, è risultato pari al 9,745%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,758% equivalente al tasso semestrale del 5,24%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1995/giugno 1995, scadenza 1° luglio 1995, cedola n. 9, un interesse lordo del 5,50% pari ad un rendimento del 4,813% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1994 è risultato pari all'11,771%;

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto *B* del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di ottobre e novembre 1994, è risultato pari all'8,8542%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,3124% equivalente al tasso semestrale del 5,030%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1995/giugno 1995, scadenza 1° luglio 1995, cedola n. 10, un interesse lordo del 5,30% pari ad un rendimento del 4,638% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Servizio centrale gestione finanziaria
Il dirigente: dott. Giacomo Russo

N. B.: I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A8364

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per le «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189